

# Codice di Comportamento degli Amministratori delle Società del Gruppo Saras



## 1. Destinatari

Le indicazioni contenute nel presente codice di comportamento sono destinate agli amministratori di Saras S.p.A. (rispettivamente gli **“Amministratori Saras”** e **“Saras”** o la **“Società”** o la **“Capogruppo”**) nonché agli amministratori nominati, su designazione della Capogruppo o di società da essa direttamente o indirettamente controllate (le **“Controllate”** e, insieme alla Società, il **“Gruppo Saras”** o il **“Gruppo”**), nei consigli di amministrazione delle Controllate ovvero di società partecipate da società del Gruppo (gli **“Amministratori del Gruppo”** e, insieme agli Amministratori Saras, gli **“Amministratori”**).

Gli Amministratori che abbiano accettato il presente codice di comportamento (per approvazione o presa d'atto in sede consiliare ovvero, singolarmente, per accettazione) ne tengono conto e lo applicano compatibilmente con la vigente normativa primaria e secondaria, italiana e straniera, con lo statuto della società del Gruppo da essi amministrata, con le deleghe e le procure che li riguardano e con i regolamenti, le procedure e le direttive interne del Gruppo nella misura in cui questi siano ad essi applicabili, inclusi il Codice Etico di Saras, il Codice di comportamento in materia di *internal dealing* e il Regolamento interno per la gestione delle informazioni privilegiate adottati dalla Capogruppo nonché il modello organizzativo gestionale di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Nessuna delle disposizioni del presente codice di comportamento deve essere interpretata o applicata nel senso di imporre o consentire agli Amministratori di compiere atti in contrasto con l'interesse della società che amministrano.

## 2. Finalità

Scopo del presente codice di comportamento è quello di fornire agli Amministratori criteri omogenei di condotta in modo da consentire agli stessi di svolgere il proprio incarico in un quadro organico di riferimento, nel rispetto delle norme di legge e dei principi di *corporate governance* e, quando possibile, in coerenza con l'interesse di Gruppo, come definito *sub 4*.

Esso deve essere anche inteso come uno strumento diretto a massimizzare il supporto che il Gruppo, attraverso l'utilizzo di tutte le competenze in esso presenti, fornisce agli Amministratori per il migliore espletamento dei compiti ad essi affidati.

## 3. Società partecipate

Agli effetti del presente codice per società partecipate devono intendersi le società nelle quali Saras o le Controllate, in ragione di una partecipazione di qualsiasi entità ovvero di particolari vincoli contrattuali, dispongano del diritto di nominare uno o più componenti dell'organo consiliare.

## 4. Interesse di Gruppo

Agli effetti del presente codice di comportamento per interesse di Gruppo deve intendersi l'interesse comune del Gruppo Saras alla massimizzazione del valore del Gruppo anche attraverso l'ottimizzazione dei vantaggi derivanti dall'attività di direzione e coordinamento che la Capogruppo svolge su alcune delle Controllate nell'ambito della normativa dettata dagli artt. 2497-*bis* e seguenti del codice civile.

## 5. Attività di direzione e coordinamento

Con riferimento alle Controllate soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, secondo quanto previsto dall'art. 2497-*ter* del codice civile, gli Amministratori del Gruppo devono curare che le decisioni

influenzate da tale attività della Capogruppo siano analiticamente motivate e rechino puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione stessa. Devono inoltre dare adeguato conto di tali decisioni nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio.

## 6. Interessi degli amministratori

Gli Amministratori osservano nell'espletamento del proprio incarico le disposizioni in materia di interesse proprio o per conto di terzi e di operazioni con parti correlate previste dagli artt. 2391 e, ove applicabile, 2391-*bis* del codice civile.

In particolare, essi devono dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se il portatore di un interesse per conto proprio o di terzi è amministratore delegato della società, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Nei casi suddetti, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il rispetto di tale norma deve essere perseguito dagli Amministratori non solo sul piano individuale ma anche con riferimento a situazioni che potrebbero riguardare gli altri componenti dell'organo consiliare.

Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate e, tra di esse, in particolare le operazioni infragruppo, gli Amministratori si attengono a quanto previsto in merito dai Principi di comportamento per l'effettuazione di operazioni con parti correlate adottati dal consiglio di amministrazione della Capogruppo.

Ove possibile, gli Amministratori del Gruppo segnalano ai propri referenti nella Capogruppo l'esistenza delle situazioni sopra elencate con congruo anticipo rispetto alla data della deliberazione o della decisione.

## 7. Consultazione preventiva

Gli Amministratori del Gruppo informano tempestivamente i propri referenti nella Capogruppo circa le riunioni in calendario dell'organo consiliare di cui fanno parte in modo da consentire loro di esaminare preventivamente le problematiche inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e da riceverne, se del caso, le necessarie indicazioni ai fini delle delibere da assumersi.

## 8. Presenza alle riunioni

Gli Amministratori garantiscono un'assidua presenza alle riunioni dell'organo consiliare di cui fanno parte. Nel caso in cui un Amministratore del Gruppo non possa partecipare ad un consiglio di amministrazione, egli ne dà preventiva comunicazione ai propri referenti nonché agli altri Amministratori designati dal Gruppo nello stesso organo consiliare.

## 9. Uniformità di condotta

Nel caso in cui in uno stesso consiglio di amministrazione siano presenti più Amministratori designati dal Gruppo, gli stessi, fermo restando quanto previsto nel paragrafo 7, si consultano in modo da definire per quanto possibile una comune linea di condotta da seguirsi nella riunione e assumere, sia in sede di discussione di argomenti all'ordine del giorno che di delibera sugli stessi, posizioni sostanzialmente conformi.

Ove dalla consultazione dovesse emergere una sostanziale e non superabile divergenza di opinioni tra gli Amministratori del Gruppo, essi coinvolgono nuovamente i rispettivi referenti al fine di individuare una possibile soluzione.

## 10. Rendiconto

Gli Amministratori del Gruppo, successivamente ad ogni riunione dell'organo consiliare di cui fanno parte, segnalano ai propri referenti nella Capogruppo le eventuali circostanze, emerse in sede di riunione, che presentino aspetti di interesse o di problematicità per il Gruppo.

## 11. Informativa alla Capogruppo e obblighi di riservatezza

Gli Amministratori del Gruppo monitorano nel tempo la sussistenza ed il mantenimento di un regolare ed organico flusso informativo tra le società e la Capogruppo, finalizzato, tra l'altro, a consentire a quest'ultima il puntuale rispetto dei propri obblighi informativi nei confronti degli organi di controllo del mercato e del mercato stesso.

Trovano applicazione in questa materia, oltre alla normativa primaria e secondaria applicabile, le disposizioni del Regolamento per la gestione delle informazioni privilegiate di Saras, che disciplinano altresì gli obblighi di riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento del proprio incarico, anche al di fuori delle riunioni consiliari.

## 12. Rapporti con i Sindaci

Gli Amministratori del Gruppo, nel caso in cui nel collegio sindacale della società siano presenti sindaci designati dal Gruppo, mantengono con gli stessi un adeguato e continuo collegamento in modo da assicurare una completa copertura di tutti gli aspetti inerenti alla gestione societaria nei quali, in ragione della carica rispettivamente ricoperta, essi siano coinvolti.

## 13. Segnalazione delle irregolarità

Fermi restando gli obblighi di legge e di statuto, gli Amministratori del Gruppo, nel caso in cui vengano a conoscenza di eventuali irregolarità o, comunque, di circostanze non rispondenti ad una normale e corretta gestione societaria, ne danno immediata informazione ai propri referenti nella Capogruppo, al fine di definire le azioni da porre in essere per tutelare l'interesse della società e del Gruppo.

## 14. Responsabilità

Il rispetto da parte degli Amministratori delle disposizioni contenute nel presente codice di comportamento, in particolare quelle relative ai rapporti con i propri referenti, non libera gli stessi dalla responsabilità in cui potrebbero incorrere in relazione all'espletamento dell'incarico ad essi attribuito.

## 15. Rapporto fiduciario

Nella scelta delle persone invitate a ricoprire cariche di amministratore in società partecipate, il Gruppo attribuisce particolare rilevanza all'esistenza di un rapporto fiduciario reciproco ed alla continuità dello stesso.

Ove pertanto tale rapporto fiduciario per qualsiasi motivo venisse meno, il Gruppo ha la ragionevole aspettativa che l'amministratore ne prenda atto allo scopo di trarne le opportune conseguenze.

Per quanto riguarda in particolare gli Amministratori dipendenti di società facenti parte del Gruppo, si ritiene che la cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi causa dovuta, comporti in linea generale il venir meno di detto rapporto fiduciario.